

## IL RUOLO DELL'AVVOCATO NELLA GIURISDIZIONE

### Proposta di mozione

Relatore: Avv. Alberto Zaza d'Aulizio / C.O.A. di Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

#### Premessa

Scopo dell'iniziativa è di condurre in porto un laborioso percorso iniziato dall'Assemblea Costituente, approvato infruttuosamente in Parlamento, scandito da un dibattito fecondo di spunti critici ma arenatosi sul basso fondale delle mere petizioni di principio contrarie alla sintesi necessaria per realizzare in maniera chiara ed esplicita la definizione del ruolo dell'Avvocatura nella Costituzione.

Vero è che la Legge fondamentale dello Stato fa implicito riferimento agli Avvocati all'art.24/cc. 1 e 2 ed esplicito agli artt.104/c.4, 106/c.3 e 135/cc.2 e 6. Altro riferimento si rinviene nella Sentenza n.46/1957 con cui la Suprema Corte ha ribadito il rilievo costituzionale del ruolo della difesa tecnica affidata all'Avvocato, la cui esigenza nel processo è "assoluta ed inderogabile perché introduce un protagonista senza il quale esso non può, da un certo momento, neanche proseguire".

Da qui il "vuoto" nel titolo IV della parte 2.a della Carta Costituzionale che, disciplinando i momenti legislativo, esecutivo giudiziario, limita quest'ultimo al solo ruolo della Magistratura lasciando sotteso quello paritetico dell'Avvocatura.

Non è questione di forma ma di sostanza, soprattutto se riguardata sotto il profilo della pari dignità delle due distinte funzioni che concorrono all'amministrazione della Giustizia, l'una in posizione di terzietà, l'altra a garanzia del corretto esercizio del diritto di difesa costituzionalmente protetto.

Non è sufficiente proclamare che: a) tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi"; b) la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento"; c) sono assicurati ai meno abbienti i mezzi per agire e difendersi dinanzi ad ogni giurisdizione" con rinvio implicito alla legge ordinaria per l'attuazione dell'art.24, che, però, sino ad oggi ha lasciato aperti dei varchi elusivi per assicurare la difesa tecnica, senza eccezioni, con le derive ben note lesive del decoro e della dignità della funzione giudiziaria con comparti affollati da battitori liberi che diventano avvocati di sé stessi nella giungla del contenzioso bagattellare, appesantendo macroscopicamente l'attività giudiziaria, aggravandone i costi e sottraendo preziose risorse umane e materiali destinate all'amministrazione più efficace e professionale della Giustizia.

Il riferimento implicito all'Avvocato, sussumibile dall'art.24/cc. 1 e 2, non è sufficiente a consacrarne il ruolo nella parte I del titolo I della Costituzione (rapporti civili), occorre esplicitarlo per esigenza di chiarezza e trasparenza.

Non soddisfano, peraltro, i soli riferimenti espliciti all'Avvocato di cui agli artt.104, 106 e 135, è ineludibile, invece, intervenire sia sull'art. 24 che sul Titolo IV e, segnatamente, sugli artt.101,104. 105 e 111 della Costituzione,.

### Conclusioni

a) I commi 1 e 2 dell'art.24 della Costituzione vanno così rimodulati:

“ Tutti possono agire in giudizio e nelle sedi alternative alle processuali per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

“ La difesa tecnica di uno o più avvocati è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

b) Il Titolo IV della Cost. va così novellato”:

1) a “La Magistratura” si aggiunga “l'Avvocatura”

2) all'art.101 aggiungere il comma 3: “ Gli avvocati ,sia del libero foro che di quelli erariali o degli enti territoriali, esercitano la propria attività professionale in autonomia ed indipendenza, soggetti soltanto alla legge ed alle norme di deontologia forense”

3) il comma 1 dell'art 104 va così novellato: “ La magistratura e l'avvocatura costituiscono ordini autonomi ed indipendenti da ogni altro potere”

4) all'art.104,altresì, va aggiunto il comma 8 “ La legge disciplina la costituzione e le attribuzioni del Consiglio Nazionale Forense i cui pareri in materia di legiferazione delegata al Governo sono obbligatori e vincolanti”

5) all'art.5 va aggiunto il comma 2 “ La funzione giurisdizionale sugli illeciti disciplinari dell'avvocato è esercitata da un Organismo esponenziale della categoria forense, eletto nelle forme e nei modi previsti dalla legge che ne regola anche le funzioni .Le sue decisioni sono ricorribili per Cassazione ”.

6) il comma 2 dell'art.111 va integrato nel primo periodo con la seguente locuzione :”...e con la difesa tecnica assicurata dal patrocinio essenziale, imprescindibile ed obbligatorio almeno di un avvocato in ogni stato e grado del procedimento dinanzi ad ogni giurisdizione, ordinaria, amministrativa e tributaria”

Ciò posto, il XXXV Congresso Nazionale Forense impegna il Parlamento ad attivare la revisione della Costituzione in accoglimento delle ipotesi innanzi articolate.